

Milano, 7 marzo 2019

A tutti i Sigg.ri Clienti  
Loro Sede

CIRCOLARE N. 13 /2019

## NOVITA' SULL'IMPOSTA DI BOLLO E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.12.2018 ( il “**Decreto**”) è stato modificato l'art.6 del D.M. 17.06.2014 introducendo nuove modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle **fatture elettroniche**.

**La principale novità** consiste nel fatto che dal 1° gennaio 2019 il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche non dovrà più essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma **con periodicità trimestrale, entro il giorno 20 del primo mese successivo a ciascun trimestre solare**. Rimane invariato invece il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno in un'unica soluzione.

Si rammenta che in generale, l'imposta di bollo su fattura è dovuta nella misura di 2,00 Euro, in tutti i casi in cui tale documento preveda al suo interno un importo escluso (art. 15 DPR 633/72), esente (art. 10 DPR 633/72), fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo e territoriale (art. 2,3,4, 5 e artt. da 7 a 7 septies del DPR 633/72) e non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (art. 8 lett. c) DPR 633/72), note di credito e note di debito (art. 26 DPR 633/72) per un valore superiore ad € 77,47 e ciò vale anche nel caso di fatture elettroniche.

Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, **l'art. 1 del Decreto** prevede che l'Agenzia delle entrate determinerà l'ammontare dovuto da ciascun soggetto passivo sulla base delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio e lo comunicherà nell'area riservata all'interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il pagamento potrà essere effettuato (i) direttamente dal portale “Fatture e Corrispettivi” (ii) con addebito su conto corrente bancario o postale, o (iii) utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.

Si ricorda altresì che le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell'imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del D.M. 17.06.2014. Al proposito, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30.04.2018, con il quale sono state stabilite le caratteristiche tecniche del tracciato XML da utilizzarsi per l'emissione delle fatture elettroniche, è stato introdotto a tal fine un apposito campo, da selezionarsi a cura del soggetto emittente



la fattura, destinato ad indicare che trattasi di fattura che sconta l'imposta di bollo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del D.M. 17.06.2014, che prevede che *“le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto”*.

Come già accennato, sono esclusi dal bollo i documenti di importo inferiore a 77,47 euro. Anche quando le fatture presentano contemporaneamente importi assoggettati ad IVA e importi non assoggettati, se quest'ultimo è superiore a 77,47, euro la marca da bollo va applicata (Risoluzione Ministeriale del 3.07. 2001 n. 98/E).

Il mancato pagamento dell'imposta di bollo comporta l'erogazione di sanzioni amministrative da 1 a 5 volte l'imposta evasa per ogni fattura irregolare (art. 25 DPR 642/72).

**Il nuovo adempimento conferma la necessità, per chi non lo avesse già fatto, di attivarsi per accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” tramite le credenziali Fisconline o Entratel, un identificativo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o la Carta nazionale dei servizi.**

Consigliamo a questo proposito di contattare il professionista di riferimento dello Studio per individuare la modalità più idonea per accedere al portale suddetto.

Qualora il cliente lo ritenga opportuno è possibile, attraverso specifici accordi, incaricare lo Studio a sostituirlo, in qualità di intermediario, nel suddetto adempimento telematico.

Cordiali saluti.